



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

VISTO il proprio decreto n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a.s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 4398 del 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 3172 del 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio provvedimento n. 4479 del 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il proprio provvedimento n. 6529 del 30.07.2020, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2020/2021;

VISTI i propri provvedimenti: prot. n. 3811 del 28/07/2016, con il quale è stata data esecuzione al Parere Interlocutorio del Consiglio di Stato, n. 1416/2016 (affare n. 2205/2014) e prot. n. 4365 del 29/08/2016, con il quale è stata data esecuzione all'Ordinanza cautelare del TAR Lazio, n. 4604/2016, resa nel procedimento Reg. Ric n. 10464/2015, disponendo l'inserimento con riserva, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e/o Primaria della provincia di Teramo del ricorrente **CENTINARO Fabrizio** (28.06.1978 TE);

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti in G.A.E. sono stati disposti nelle more della definizione dei rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tali inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole all'Amministrazione;

VISTI il Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 872/2019, affare n. 2205/14, reso a seguito di ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, il quale definitivamente pronunciando sul ricorso ne dispone il rigetto, nonché la Sentenza n. 9541/2020, pubblicata in data 14/09/2020, resa nel procedimento REG. RIC n. 10464/2015, con la quale il T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis - ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

VISTE le note del MIUR, prot. n. 37856/2018, n. 45988/2018 e n. 47743/2018 che forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002

VISTO l'art 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 87/2018 e il comma 1 bis del medesimo decreto, introdotto dalla Legge di conversione n. 96/2018 al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico corrente;

VISTA la nota M.I, prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra provvedimento del Giudice amministrativo”;

RITENUTO di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti giurisdizionali: Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 872/2019, affare n. 2205/14 e Sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis - **n. 9541/2020**, pubblicata in data 14/09/2020, Reg. Ric n. 10464/2015.

DISPONE

Art.1

per le motivazioni di cui alla premessa, in esecuzione del Parere definitivo del Consiglio di Stato n. 872/2019, affare n. 2205/14 e della sentenza del TAR Lazio n. 9541/2020, pubblicata in data 14/09/2020 (R.G. 10464/2015) il **depenamento** dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo inserimento – Scuola Infanzia e/o Scuola Primaria, posto comune e/o sostegno di questo Ambito Territoriale del seguente docente:

COGNOME E NOME	GAE di depennamento
CENTINARO Fabrizio (28.06.1978 TE);	AAAA - EEEE

Art. 2

per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) è annullato, altresì, il provvedimento, prot. n. 6529 del 30.07.2020 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente scuola dell'Infanzia e scuola Primaria della Provincia di Teramo per l' a.s. 2020/2021, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva del ricorrente, Centinaro Fabrizio (28.06.1978 TE);

Art. 3

per l'effetto di quanto disposto ai precedenti artt. 1 e 2 il ricorrente **CENTINARO** Fabrizio (28.06.1978 TE) è depennato, con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento, per la scuola dell'Infanzia e Primaria e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia secondo le rispettive posizioni con decorrenza immediata.

Tuttavia, accertato che, nelle more, il docente Centinaro Fabrizio risulta destinatario di incarico a tempo determinato per la scuola primaria, posto di sostegno, anno scolastico 2020/2021, individuato da Graduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S), dispone che l'odierno depennamento non produrrà alcun effetto sul relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dal ricorrente.

Per effetto del suddetto depennamento i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'Istituto di prima fascia risulta inserito con riserva il predetto ricorrente, provvederanno alla conseguente cancellazione della posizione con riferimento alla relativa classe di concorso AAA e/o EEE, mantenendo o consentendo l'inserimento in seconda fascia.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola
Maria Cristina De Nicola

Al docente interessato
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e C.P.I.A. della Provincia di Teramo – LORO SEDI
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - SEDE
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
All'Albo istituzionale on line - SEDE